



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 4222  
S 117

Roma, 17 LUG. 2013

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL  
CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Disciplina delle attività post emergenziali rese in convenzione dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Sono pervenute da parte di talune OO.SS. richieste di chiarimenti sulla disciplina applicata al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle attività post emergenziali rese in convenzione con soggetti pubblici.

Al riguardo si invia l'unito appunto predisposto dalla competente Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico.

IL DIRIGENTE  
Taucer

## APPUNTO

Le attività post emergenziali rese da Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in convenzione con i soggetti pubblici (Commissari delegati, soggetti attuatori, Enti locali, altri Ministeri ..... ) non trovano attualmente regolamentazione nel vigente accordo sindacale e, in particolare, non possono essere assimilate alle attività rese nelle fasi emergenziali di cui all'art. 35 del CCI, sottoscritto in data 10 aprile 2002.

A tale riguardo, nelle more della stipula di un nuovo accordo che disciplini compiutamente la materia, si è inteso partecipare alle convenzioni proposte dai soggetti pubblici soprarichiamati, demandando gli aspetti del trattamento del personale impiegato alla contrattazione locale e, in tal senso, si è proceduto anche per le attività ancora in atto a seguito del sisma in Abruzzo ed in Emilia.

Quanto sopra in coerenza con le norme ordinamentali vigenti e, segnatamente, per quanto attiene al trattamento di missione ed al riconoscimento del lavoro straordinario effettivamente svolto nelle attività di che trattasi.